

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 aprile 2013

Riconoscimento del Sannio Consorzio Tutela Vini e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Aglianico del Taburno e alle DOC Falanghina del Sannio e Sannio. (13A03904)

(GU n.104 del 6-5-2013)

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1 agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Sannio Consorzio Tutela Vini con sede legale in Benevento, Piazza IV Novembre, n. 1 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Aglianico del Taburno, per le DOC Falanghina del Sannio e Sannio e per la IGT Benevento o Beneventano;

Considerato che la DOCG Aglianico del Taburno, le DOC Falanghina del Sannio e Sannio e la IGT Benevento o Beneventano sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Sannio Consorzio Tutela Vini alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che tutti i regolamenti interni al Sannio Consorzio Tutela Vini costituiscono parte integrante dello statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero;

Considerato in particolare che le modalità per definire l'entità della quota del contributo annuale sono stabilite con regolamento interno e che le stesse modalità sono valide anche per individuare i voti spettanti ai singoli consorziati, secondo quanto previsto dal suddetto statuto;

Verificata la rappresentatività, di cui al comma 1 e al comma 4 del D. Lgs. 61/2010 per la DOCG Aglianico del Taburno e per le DOC Falanghina del Sannio e Sannio, dimostrata dal Sannio Consorzio Tutela Vini attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo ISMECERT s.r.l Unipersonale, di cui alla nota prot. n. 3235/2013 del 22 marzo 2013;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Sannio Consorzio Tutela Vini ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs.

61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Aglianico del Taburno e alle DOC Falanghina del Sannio e Sannio;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del Sannio Consorzio Tutela Vini con sede legale in Benevento, Piazza IV Novembre, n. 1, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2

1. Il Sannio Consorzio Tutela Vini e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Aglianico del Taburno e per le DOC Falanghina del Sannio e Sannio, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindicesimo del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Aglianico del Taburno, Falanghina del Sannio e Sannio.

Art. 3

1. Il Sannio Consorzio Tutela Vini non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Sannio Consorzio Tutela Vini e' tenuto a rispettare la previsione in base alla quale tutti i regolamenti interni al Consorzio di tutela devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero e, pertanto, ad inserire espressamente tale previsione nello statuto alla prima Assemblea straordinaria utile.

3. Il Sannio Consorzio Tutela Vini e' tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che individua le modalita' di ripartizione delle singole quote di contributo annuale per le differenti categorie della filiera e che, come previsto dallo statuto, sono valide anche per individuare le modalita' di voto dei consorziati all'interno degli organi consortili, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e'

automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Aglianico del Taburno, Falanghina del Sannio e Sannio, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2013

Il direttore generale: Vaccari